



Responsabilità del datore di lavoro in caso di comportamento anormale del lavoratore

Di Roberto Petringa Nicolosi e Elena Benedetti,
Avvocati - Studio Associato Petringa Benedetti

Un datore di lavoro è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di lesioni colpose gravissime per avere "cagionato ad un lavoratore lesioni personali consistite in lesioni multiple, trauma da schiacciamento arto superiore sinistro, trauma toracico, ustioni, con amputazione del braccio sinistro, da cui derivava una malattia con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo pari a 476 giorni e la perdita dell'arto superiore sinistro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, perché costruiva e metteva a disposizione dei lavoratori una macchina priva dei requisiti essenziali di sicurezza, in quanto priva di protezioni o dispositivi di protezione tali da evitare infortuni, quali intrappolamento e schiacciamento di parti del corpo nei cilindri di accoppiamento, quali la dotazione presso la postazione di lavoro di protezioni mobili e di idoneo parapetto, di dispositivi di arresto ordinario, di dispositivi di arresto di emergenza facilmente accessibili e di dispositivi tali da limitare le cause di intervento dell'operatore, cosicché, durante le operazioni di pulizia di un cilindro accoppiatore film plastico - lamiera rimaneva intrappolato tra il cilindro e la

lamiera da plastificare e veniva trascinato all'interno della macchina".

Il Giudizio di primo grado

Il Tribunale ha ritenuto la penale responsabilità dell'imputato sulla base delle seguenti argomentazioni.

L'incidente si è verificato durante il tentativo di rimozione di un'impurità da uno dei due cilindri, rotanti in opposizione, della linea di plastificazione. Da qui la necessità della presenza contemporanea di due lavoratori, posti frontalmente ai due estremi dei cilindri che controllino la qualità del prodotto e, se del caso, intervengano per rimediare ad eventuali difetti.

Mentre per la manutenzione ordinaria è previsto l'arresto della linea, gli eventuali interventi di urgenza per la pulizia del rullo devono essere necessariamente effettuati con le macchine in movimento. Per le operazioni di pulizia si faceva uso di "stracci tampona" e utensili metallici a punta larga. L'Organo di vigilanza ha sottolineato la pericolosità dell'utilizzo dello straccio "perché lo stesso, appallottolato ed impregnato di solvente per



La circostanza che il lavoratore agisca imprudentemente, o in modo negligente, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro, dovendo ritenersi ricompreso, entro l'ambito delle responsabilità di quest'ultimo, l'obbligo di prevenire anche l'ipotesi di una condotta imprudente o negligente del lavoratore.



togliere lo sporco, deve rimanere a contatto con la superficie dei rulli rotanti solo per pochissimo tempo, perché il calore del cilindro fa evaporare il solvente e quando il solvente finisce per il caldo, sono pochi secondi, a quel punto lo straccio si stampa e diventa un punto di presa.

L'infortunato ha dichiarato: *"Ho preso lo straccio, perché è il mio lavoro questo, a pulire i rulli in movimento. L'intervento si era protratto nel tempo a causa della persistenza del difetto, fino a quando la parte offesa si era ritrovata intrappolata tra il rullo ed il nastro bollente."*

Certo è che per svolgere l'operazione di pulizia la parte offesa aveva oltrepassato il cancelletto di protezione della zona di operatività dei rulli.

Operazione astrattamente vietata dalle Prescrizioni

per il corretto uso della linea, ma usualmente praticata dai lavoratori. Il Tribunale sottolinea quanto dichiarato da un teste in relazione al fatto che la posizione lavorativa corretta era quella al di là del cancelletto. Tuttavia, precisava il teste, che *"ma tutti noi andavamo o all'interno o scalcavamo il cancelletto perché è più comodo, perché essendo che il cilindro è lungo mi sembra due metri o un metro e qualcosa non ci si arriva a pulirlo tutto"*.

Non vi è chi non veda l'estrema pericolosità delle manovre cui erano tenuti gli addetti alla pulizia dei rulli tra i quali scorreva il nastro alla temperatura di 200° per la inevitabile posizione precaria, sbilanciata e di fatto senza sicuri punti di appoggio in caso di intervento nella parte centrale.

Dunque non frutto di un'arbitraria, abnorme ed im-

prevedibile scelta della persona offesa era stata la posizione dallo stesso tenuta nel tentativo di rimozione della macchia, ma conseguenza di una prassi inevitabile per permettere allo stesso di raggiungere il centro dei cilindri.

Alla palese intrinseca deficienza di sicurezza della zona plastificazione, con riguardo alle necessarie operazioni di pulizia con rulli in movimento, si aggiunge l'inidoneità del sistema di arresto in emergenza, di fatto esclusivamente affidato alla prontezza di reazione dei lavoratori.

Detta parte di linea era, infatti, dotata di due pulsanti posizionati presso le postazioni di lavoro dei due operai addetti, che se attivati, provocavano l'arresto del macchinario.

Tutt'altro che imprevedibili erano, peraltro, sia l'impossibilità di attivazione da parte del lavoratore eventualmente infortunato, sia la mancanza di pronti ed immediati riflessi del compagno.

Circostanze puntualmente verificatesi nel caso in esame, dove, a causa dell'inerzia del compagno, solo l'intervento inevitabilmente tardivo di un terzo operaio, aveva alla fine arrestato il funzionamento dell'impianto.

Pacifica appare, pertanto, la responsabilità penale dell'imputato per il reato ascrittogli.

A ciò si aggiunga l'ulteriore profilo di colpa derivante dall'obbligo in capo al datore di lavoro di vigilanza affinché i lavoratori si attengano alle disposizioni loro impartite, per avere quanto meno tollerato la prassi *"contra legem"* di superare i cancelli di accesso ai cilindri in movimento per la pulizia degli stessi, prassi foriera di pericoli per gli addetti.

L'atto di appello

La difesa, nel sostenere l'infondatezza della sentenza di primo grado, ne ha evidenziato i seguenti profili di criticità.



Innanzitutto si è osservato che i cilindri che l'infortunato stava pulendo hanno un movimento rotatorio di tipo espulsivo e si trovavano in posizione vicina alla protezione, senza alcuna possibilità di presa e di trascinamento. I cilindri, invece, all'interno dei quali il lavoratore è rimasto intrappolato si trovano più avanti e non erano oggetto dell'attività di pulizia da parte dell'infortunato.

La posizione lavorativa è laterale, quindi al di fuori della zona di operazione dei cilindri, zona protetta dal cancelletto di sicurezza. La zona frontale è all'interno della macchina, al di là della protezione.

Il rischio meccanico di contatto con parti in movimento è annullato da un parapetto alto 1000 mm e dalla struttura laterale di supporto dei cilindri folli alta 1600 mm.

I cilindri folli (in rotazione libera) mossi dal movimento del nastro di lamiera, presentano una zona di intrappolamento in posizione opposta rispetto alla posizione dell'operatore e del parapetto.

L'infortunato stava effettuando la pulizia dei cilindri della calandra in movimento; detta operazione è consentita dalla norma UNI EN 12301:2002 quando i cilindri, come nel caso di cui si tratta, ruotano verso l'esterno, infatti i cilindri "folli" ruotano in senso espulsivo rispetto alla posizione del lavoratore.


Il lavoratore si è infortunato in una zona più avanzata della macchina, dove si trovano due cilindri accoppiati con possibilità di presa e trascinamento sui quali l'infortunato non stava eseguendo alcuna attività di pulizia, perché non prevista e non richiesta.

Come è ragionevolmente ipotizzabile, l'infortunato si era portato all'interno della macchina, con una postura fortemente problematica.

Probabilmente il lavoratore ha perso l'equilibrio cadendo sul materiale in movimento che lo ha portato nella zona dove si trovavano i due cilindri che giravano in opposizione subendo l'infortunio.

La norma EN 294:1993 riporta al capitolo 4.4 le condizioni ammissibili di accessibilità intorno ad una struttura di protezione.

La distanza di sicurezza risulterebbe pari a 850 mm; mentre la zona di intrappolamento si trova ad una distanza maggiore di 900 mm. Ne consegue che la condizione di sicurezza è stata rispettata.





I cilindri che il lavoratore avrebbe dovuto pulire in condizioni di sicurezza, vale a dire restando dietro la posizione, non presentavano alcun rischio di presa e di trascinarsi per il movimento di tipo espulsivo. Inoltre dall'istruttoria dibattimentale è emerso che in azienda esistevano delle precise disposizioni per il corretto utilizzo della linea che, fra l'altro, prescrivevano: *"Non accedere nelle zone sottostanti le macchine della linea durante il funzionamento, non sporgersi al di là delle protezioni fisse o mobili, non avvicinarsi con le mani ai rulli in movimento"*.

Le modalità a cui doveva attenersi l'infortunato nell'effettuare le operazioni di pulizia gli erano state spiegate, come ha riferito un teste. L'infortunato avrebbe, infatti, dovuto appoggiarsi alla paratia, senza scavalcare il cancelletto di protezione, prendere lo straccio imbevuto del liquido detergente, e poi passare con la mano.

Il teste ha inoltre dichiarato che la formazione sia teorica che pratica, specifica su questo punto, era stata impartita all'infortunato: *"sì, noi facciamo una formazione generale e poi nello specifico su ogni postazione viene istruito per la postazione che deve occupare"*.

L'infortunato, invece, per sua stessa ammissione, ha scavalcato il parapetto di protezione. In definitiva l'infortunato ha contravvenuto a precise disposizioni in modo ingiustificato.

È vero che le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine a incidenti conseguenti a eventuali sue imprudenze o disattenzioni (prevedibili). Tuttavia, in due casi, la condotta colposa del lavoratore interrompe il nesso causale ed esclude la responsabilità del datore di lavoro: nel primo caso quando il lavoratore abbia posto in essere un comportamento anomalo, esorbitante dal processo lavorativo o incompatibile col sistema di lavorazione; nel secondo caso quando il lavoratore commetta una violazione qualificata delle disposizioni di prevenzione, ossia contravenga a disposizioni precise in modo ingiustificato.

In quest'ultimo caso rileva, in particolare, la condotta volontariamente violatrice delle direttive organizzative e in contrasto con la formazione ricevuta, che rende appunto imprevedibile ed abnorme il com-

portamento del lavoratore e che si qualifica come causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento. Infatti, in tema di violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, va esclusa la riconducibilità dell'infortunio alla condotta colposa del datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, quando il comportamento del dipendente, pur rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, imprudente ed assolutamente imprevedibile, ossia consista in qualcosa di radicalmente ed ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, scelte da parte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

Se il lavoratore non avesse scavalcato il cancelletto di sicurezza, com'era suo preciso obbligo e dovere, l'infortunio non si sarebbe verificato.

Profili di responsabilità

Il Giudice di primo grado addebita al datore di lavoro un ulteriore profilo di responsabilità relativo a carenza di vigilanza *"per aver tollerato la prassi contra legem di superare i cancelli di accesso ai cilindri in movimento per la pulizia degli stessi, prassi foriera di pericoli per gli addetti"*.

Anche ammesso e non concesso che si fosse realmente instaurata una prassi di lavoro scorretta, la motivazione del Giudicante appare del tutto destituita di fondamento in quanto non è emerso dall'istruttoria dibattimentale che il datore di lavoro fosse a conoscenza di tale prassi, né che ne fosse a conoscenza il preposto incaricato della vigilanza, tollerandola.

Anzi è emerso dalla testimonianza di questo preposto che egli rimproverava i lavoratori quando non rispettavano, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, le istruzioni aziendali.

Peraltro nessuno dei testi escussi, colleghi di lavoro dell'infortunato, ha affermato che il preposto fosse a conoscenza della prassi di lavorare scavalcando il parapetto di protezione.

Un altro argomento che il Giudicante po-

ne a base dell'affermazione di responsabilità del datore di lavoro concerne le modifiche dell'impianto a seguito delle prescrizioni impartite dall'Organo di vigilanza.

Sul punto va preliminarmente evidenziato che le modifiche apportate all'impianto sono state "imposte" dalla ASL e non hanno comportato la cosiddetta "messa a norma dell'impianto" bensì costituiscono dei "miglioramenti" come ha affermato in dibattimento lo stesso tecnico: *"Praticamente la postazione è stata resa ergonomica, è stato messo un parapetto di protezione, migliorato in modo tale che l'operatore lavorasse in piedi"*.

In altri termini con le modifiche apportate non sono state eliminate le violazioni a normative specifiche bensì sono state effettuate delle migliorie.

Le modifiche non hanno eliminato il rischio di scavalco della protezione, nonostante il suo miglioramento.

A proposito dell'incremento dell'altezza del parapetto, il rappresentante dell'Asl ha affermato: *"Parapetto non esigibile, preciso"*. Nel senso cioè che la modifica dell'altezza del parapetto non era richiesta da alcuna normativa.


La sentenza di secondo grado

La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado utilizzando, a sostegno, le argomentazioni che seguono.

Irrilevanti appaiono i motivi dell'appellante circa la conformità dell'impianto alla normativa vigente e a norme tecniche di sicurezza, come affermato dal Consulente di parte, tenuto conto che nella concreta fattispecie si trattava di inadeguatezza dei presidi antinfortunistici.

Non solo il rappresentante dell'Asl, ufficiale di P.G. che ha eseguito il sopralluogo, ma anche il responsabile dell'impianto, e il teste della difesa, tecnico elettronico della società e responsabile dei lavoratori per la sicurezza, hanno evidenziato la estrema pericolosità dell'utilizzo dello straccio, appallottolato ed impregnato di solvente, per togliere lo sporco, che se mal utilizzato, perché non appallottolato o utilizzato con poco solvente o per una frazione di tempo troppo lunga, diventa un punto di presa con pericolo di trascinarsi dal rullo.

Parimenti risultava evidente l'inidoneità del sistema di arresto di emergenza sol che si consideri che lo





stesso preposto ricordava a tutti i lavoratori "pulite con la sinistra e tenete libera la destra così eventualmente in modo da poter schiacciare il pulsante di arresto".

Come ampiamente motivato dal Tribunale, con motivazione sopra riassunta e qui condivisa, non solo era evidente l'estrema pericolosità delle manovre cui erano tenuti gli addetti alla pulizia dei rulli tra i quali scorreva il nastro alla temperatura di 200 gradi (sia per il rischio di "effetto presa" dello straccio se utilizzato in modo imperito, sia per la inevitabile posizione precaria, sbilanciata e di fatto senza sicuri punti di appoggio in caso di intervento nella parte centrale) e l'inefficienza del sistema di arresto di emergenza, ma le c.d. migliorie, prescritte dai tecnici della Asl intervenuti in seguito al sinistro ed adottate dalla società, costituivano *ictu oculi* più moderni strumenti che la tecnologia offriva per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Correttamente poi il Giudice di prime cure ha ritenuto che la condotta della parte offesa non poteva essere considerata abnorme, poiché l'infortunio si era verificato a causa del processo lavorativo e durante esso, nonché a causa delle caratteristiche della macchina nella sua interfaccia uomo/macchina in quanto non solo era possibile, benché vietato, oltrepassare il cancelletto di protezione della zona di operatività dei rulli, ma tale operazione era usualmente praticata dai lavoratori.

Quand'anche si voglia ritenere non sufficientemente provato che il datore di lavoro sapesse di tali prassi rimane comunque pienamente accertata la sua responsabilità per non avere adempiuto all'obbligo di eliminare le evidenti e immediatamente percepibili fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che dovevano utilizzare la predetta macchina e per non avere adottato nell'impresa i più moderni strumenti che la tecnologia offriva per garantire la sicurezza se non a infortunio avvenuto.

L'atto di ricorso per Cassazione

La difesa ha sottolineato la illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte

d'Appello. Tale vizio deriva, ad avviso della difesa, dal fatto che, essendo la prevenzione degli infortuni sul lavoro una materia prevalentemente a contenuto tecnico, la misura della logicità del ragionamento del Giudice è correlata, necessariamente, a una logica decifrazione dei profili tecnici.

Nel nostro caso la Corte d'Appello, non poteva liquidare con poche generiche battute la questione riguardante le numerose norme tecniche evidenziate dalla difesa, affermando che *"Pretestuosi e comunque irrilevanti appaiono i motivi dell'appellante circa la conformità dell'impianto alla normativa vigente e a norme tecniche di sicurezza"*.

Il Giudice, infatti, se ritiene che l'apparato di norme tecniche utilizzato dalla difesa per dimostrare la conformità degli impianti ai requisiti essenziali di sicurezza, fosse inadeguato, non può limitarsi ad affermare che "Pretestuosi e comunque irrilevanti appaiono i motivi dell'appellante circa la conformità dell'impianto alla normativa vigente e a norme tecniche di sicurezza", ma ha l'obbligo di entrare nel merito della questione tecnica indicando quali norme tecniche, invece, siano state violate.

Allo stato, invece, la difesa non è in grado di apprezzare il ragionamento della Corte territoriale, relativo agli aspetti tecnici di cui si discute, perché nulla dice la Corte d'appello su questo punto.

Da tutto ciò deriva non soltanto la mancanza di motivazione sul piano tecnico, ma anche la illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Lo stesso ragionamento vale anche per la pretesa "inadeguatezza dei presidi antinfortunistici", dei quali la difesa, invece, ha dimostrato la conformità alle norme tecniche richiamate; l'inadeguatezza dei presidi antinfortunistici deriverebbe pertanto, non dalla violazione di regole cautelari ma esclusivamente dal fatto che l'infortunato, per sua stessa ammissione, ha scavalcato volontariamente il parapetto di protezione.

Pericolosità dell'utilizzo dello straccio: su questo punto la Corte d'Appello pretende di dimostrare la pericolosità dell'uso dello straccio esclusivamente sulla base delle "opinioni" espresse dall'Organo di vigilanza e da un teste. Il ragionamento è privo di supporti logici per le seguenti argomentazioni:

- A parte quanto affermato dai due testi citati più

sopra, che non ha alcun significato probatorio, trattandosi di mere opinioni, non vi è disponibilità di alcuna prova tecnica che dimostri la proprietà dello "straccio" a diventare "un punto di presa con pericolo di trascinamento dal rullo".


- È difficile accettare, infatti, una opinione secondo la quale uno straccio, soltanto appoggiato su una superficie in rotazione, possa trascinare verso la zona d'imbocco dei cilindri un lavoratore avente un peso anche non importante, ma pur sempre idoneo a contrastare efficacemente la pretesa forza di "presa e trascinamento" di uno straccio.
- Ancora più incredibile risulterebbe, per chiunque, che lo straccio possa fungere da "punto di presa"; secondo tale impostazione non sarebbe più il lavoratore ad afferrare lo straccio ma l'esatto contrario. Sul piano tecnico e scientifico si tratta di una affermazione, a dir poco, estremamente "improbabile".
- Si consideri, ancora, che l'infortunato era intento a pulire due rulli che avevano un movimento

rotatorio di tipo espulsivo, vale a dire senza alcuna possibilità di presa e di trascinamento. Di conseguenza, la contestata ipotesi relativa alla possibilità dello straccio a diventare un punto di presa, risulterebbe del tutto irrilevante per il moto divergente dei due cilindri che, quindi, avrebbe mandato lo straccio all'esterno e non all'interno dei cilindri.

- L'istruttoria dibattimentale non ha accertato l'esatta dinamica dell'infortunio, nel senso che non è stato appurato per quale ragione il lavoratore sia finito in una zona della macchina dove non doveva compiere alcuna attività.

Da tutte queste considerazioni, con particolare riferimento alla pretesa idoneità dello "straccio" a diventare "un punto di presa con pericolo di trascinamento dal rullo", deriva la illogicità e contraddittorietà della motivazione.

In altri termini, l'antecedente logico dell'affermazione che lo "straccio" possa diventare "un punto di presa con pericolo di trascinamento dal rullo" è costituito dalla dimostrazione scientifica di tale ipotesi.





Sulla questione dell'arresto di emergenza l'equivoco tecnico e, pertanto illogico, in cui incorre il Giudice di secondo grado, è maggiormente evidente.

Su questo punto ecco quanto si legge nella Sentenza di secondo grado: «*Parimenti risultava evidente l'inidoneità del sistema di arresto di emergenza sol che si consideri che lo stesso teste ricordava a tutti i lavoratori "pulite con la sinistra e tenete libera la destra così eventualmente in modo da poter schiacciare il pulsante di arresto"*».



La prima criticità che presenta il ragionamento, sul piano logico, è correlata alla funzione dell'arresto di emergenza che nella decisione della Corte del gravame non viene menzionata in alcun modo.

È evidente, tuttavia, che la Corte d'Appello ha ritenuto che l'incidente non si sarebbe verificato se il sistema di arresto di emergenza fosse stato idoneo.

Qui l'errore tecnico e la conseguente illogicità del ragionamento è maggiormente palese; la Corte d'Appello, infatti, considera l'arresto di emergenza come un dispositivo di sicurezza, idoneo a scongiurare l'incidente; è l'esatto contrario. L'arresto di emergenza viene attivato ad incidente avvenuto e la sua funzione è quella di interrompere velocemente il funzionamento della macchina allo scopo di limitare i danni.

L'arresto di emergenza, dunque, viene attivato sempre dopo l'incidente; fermare la macchina prima di un infortunio, utilizzando questo dispositivo non avrebbe alcuna logica proprio perché l'emergenza è correlata esclusivamente ad un evento avverso in atto. La sua funzione peculiare, come si è detto, è quella di abbreviare i tempi del fermo macchina, nel senso che non è più necessario, in caso di incidente, raggiungere il quadro comandi per fermare l'impianto, ma tale risultato si ottiene più velocemente con la disponibilità di un sistema di arresto di emergenza nelle immediate vicinanze della zona di lavoro. Da tutto ciò discende che la funzione del sistema di arresto di emergenza non è quella di evitare un infortunio ma di ridurne, per quanto possibile, le conseguenze.

Da quanto appena detto deriva il primo profilo di illogicità e contraddittorietà della sentenza sul punto in esame.

Un ulteriore profilo di illogicità nasce dal fatto che la Corte d'Appello, dopo avere evidenziato che «Parimenti risultava evidente l'inidoneità del sistema di arresto di emergenza sol che si consideri che lo stesso teste ricordava a tutti i lavoratori "pulite con la sinistra e tenete libera la destra così eventualmente", in modo da poter schiacciare il pulsante di arresto», non considera il fatto determinante della postazione di lavoro correlata a tale avvertimento, posizione che non può essere che quella prevista dalle regole aziendali, vale a dire quella munita di parapetto di protezione che l'infortunato ha scavalcato deliberatamente.

Il dispositivo di arresto di emergenza, infatti, era collocato all'esterno della zona di lavorazione e non certamente al suo interno dove non era previsto che il lavoratore si recasse per qualsiasi motivo, dove non è prevista alcuna condizione di stazionamento per il lavoratore anche perché l'area in questione è dedicata al processo industriale in corso, con organi e materiali in movimento.

È evidente che in tale zona non è richiesta la presenza di alcun dispositivo di arresto di emergenza proprio perché non è prevista alcuna attività lavorativa che comporti la presenza del lavoratore durante la produzione. All'interno della macchina, infatti, non è

possibile mantenere una postura di lavoro sicura, proprio perché non è una zona di lavoro. In altri termini, ritenere che l'avvertenza del teste fosse destinata ad un lavoratore che, scavalcando le protezioni, si sia portato all'interno della zona operativa della macchina, esponendosi ad un rischio gravissimo per la sua incolumità, è manifestamente illogico e contraddittorio. L'incremento dell'altezza, comunque, non ha eliminato il rischio di scavalco della protezione.

L'incremento dell'altezza del parapetto di protezione, che l'infortunato scavalcò deliberatamente, non dimostra che quello originario fosse inidoneo, perché era assolutamente conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, tanto che il tecnico dell'Asl ha dichiarato: «Parapetto non esigibile preciso».

La condotta della parte offesa

Su questo punto la Corte territoriale condivide l'impostazione seguita dal primo Giudice nel senso che: «*La condotta della parte offesa non poteva essere considerata abnorme, poiché l'infortunio si era verificato a causa del processo lavorativo e durante esso, nonché a causa delle caratteristiche della macchina nella sua interfaccia uomo/macchina in quanto non solo era possibile, benché vietato, oltrepassare il cancelletto di protezione della zona di operatività dei rulli, ma tale operazione era usualmente praticata dai lavoratori perché è più comodo*».

Questa impostazione non è condivisibile né sul piano dello stretto diritto né, conseguentemente, nel versante della logica del ragionamento.

Innanzitutto si evidenzia la difficoltà a considerare irrilevante, in ogni caso, qualsiasi comportamento del lavoratore soltanto perché tale comportamento si verifica a causa del processo lavorativo. Ciò infatti risulterà maggiormente criticabile in considerazione del fatto che non è, e non può essere il processo lavorativo a provocare comportamenti scorretti e contrari al-



la disposizioni ricevute; il comportamento scorretto, infatti, deve essere addebitato ad una decisione, non imposta da nessuno, ma liberamente assunta dallo stesso lavoratore.

Non è inoltre condivisibile quanto sostiene la Corte territoriale in materia di disposizioni di sicurezza impartite al lavoratore infortunato, nel senso che la violazione di tali disposizioni non avrebbe alcuna rilevanza in quanto «pur sempre riconducibile alle proprie incombenze».

In altri termini il Giudicante afferma che l'esercizio delle proprie incombenze, da parte del lavoratore, all'interno delle quali dovrebbero trovare applicazione le misure di sicurezza disposte dal datore di lavoro, privano di qualsiasi rilevanza la violazione di tali misure, in quanto la violazione in questione è «pur sempre riconducibile alle proprie incombenze»; la violazione, dunque, acquisterebbe i caratteri tipici di un elemento fisiologico delle «incombenze» del lavoratore.

In questo contesto, assolutamente illogico e del tutto inaccettabile sul piano del diritto, stabilire istruzioni di sicurezza o non stabilirle risulterebbe la stessa cosa a causa della irrilevanza della violazione.

Nel caso di specie il lavoratore infortunato aveva ricevuto una formazione adeguata e precise, quanto perentorie istruzioni sulle modalità operative da osservare. Il suo comportamento, pertanto può definirsi abnorme ed idoneo ad interrompere il nesso di causalità configurandosi come causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento.



La prassi di oltrepassare il cancelletto di protezione

In relazione a questo aspetto della vicenda la Corte territoriale osserva quanto segue:

- *“In quanto non solo era possibile, benché vietato, oltrepassare il cancelletto di protezione della zona di operatività dei rulli, ma tale operazione era usualmente praticata dai lavoratori perché è più comodo.”*
- *“Quand’anche si voglia ritenere non sufficientemente provato che il Sig. X sapesse di tali prassi, rimane comunque pienamente accertata la sua responsabilità per non avere adempiuto all’obbligo di eliminare le evidenti e immediatamente percepibili fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che dovevano utilizzare la predetta macchina e per non avere adottato nell’impresa i più moderni strumenti che la tecnologia offriva per garantire la sicurezza se non a infortunio avvenuto.”*

Il Giudice di secondo grado, dopo aver sottolineato che il parapetto di protezione veniva “usualmente” oltrepassato dai lavoratori, ammette che non è risultato sufficientemente dimostrato “che il datore di lavoro sapesse di tali prassi”.

Il dubbio sulla ipotetica tolleranza del datore di lavoro della prassi di cui si discute, perde qualsiasi rilevanza ai fini della responsabilità perché, secondo il Giudice di secondo grado, tale responsabilità deriverebbe soltanto dal fatto di *“non avere adempiuto all’obbligo di eliminare le evidenti e immediatamente percepibili fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che dovevano utilizzare la predetta macchina e per non avere adottato nell’impresa i più moderni strumenti che la tecnologia offriva per garantire la sicurezza se non a infortunio avvenuto.”*

Questa impostazione, tuttavia, non è immune da criticabilità sia da un punto di vista delle regole di sicurezza, sia dal punto di vista della illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ciò essenzialmente per le seguenti argomentazioni:

- L’impianto a cui era addetto il lavoratore infortunato, rispetta le norme tecniche e i requisiti essenziali di sicurezza fissati dalla normativa, come ha precisato il Consulente tecnico della difesa al dibattimento e nella sua relazione, in atti.
- La conformità del dispositivo di protezione, il cancelletto di sicurezza, non può essere inteso come un baluardo che renda materialmente impossibili comportamenti abnormi, come lo scavalco di tale parapetto.
- La normativa tecnica non richiede questa con-

dizione. Si tratta di un dispositivo di sicurezza il cui ambito di efficacia deve essere completato, necessariamente, con il comportamento del lavoratore, a cui sia stata somministrata una adeguata formazione e a cui siano state impartite istruzioni operative efficaci, come nel caso in questione.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, osservando quanto segue. *“Preliminarmente, rileva il collegio la sostanziale irrilevanza delle censure illustrate dall’imputato con riguardo alla conformità dell’impianto utilizzato dal lavoratore infortunato alla normativa vigente e alle norme tecniche di sicurezza applicabili nella specie, valendo al riguardo il vigore del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale l’astratta conformità dell’impianto o del macchinario posto a disposizione del lavoratore alle norme di sicurezza non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per le lesioni eventualmente patite dal lavoratore, allorché il primo abbia consentito, o comunque non impedito, un’utilizzazione anomala di detta macchina. Del pari priva di fondamento deve ritenersi la censura sollevata dall’odierno ricorrente con riguardo alla pericolosità dell’uso di uno straccio per la pulizia del cilindro rotante della macchina in esame, avendo la corte territoriale rimarcato le caratteristiche di pericolosità di tale tecnica di pulizia sulla base delle dichiarazioni rese da testimoni particolarmente qualificati.*

Qualità soggettive tali da giustificare il giudizio di elevata attendibilità delle relative dichiarazioni sul punto formulato dai giudici del merito sulla base di una motivazione immune da vizi d’indole logica o giuridica, come tale idonea a sottrarsi ad ogni censura di legittimità avanzabile in questa sede.

Sulla base di tali premesse, del tutto prive di consistenza devono ritenersi le doglianze illustrate dal ricorrente con riguardo alla funzione dell’arresto di emergenza asseritamente travisata dai giudici del merito, avendo questi ultimi viceversa sottolineato come proprio la collocazione di tale arresto emergenza al di fuori dell’area dell’impianto in cui era venuto a trovarsi il lavoratore infortunato evidenziasse

l’assoluta inidoneità dello stesso a costituire un’adeguata misura di sicurezza sufficiente a fronteggiare i rischi del tipo di quelli cui fu concretamente esposta l’odierna persona offesa.

Del tutto correttamente, infine, la corte territoriale ha escluso il ricorso, nella specie, di un comportamento abnorme del prestatore di lavoro infortunato, atteso che l’evento infortunistico in esame ebbe a verificarsi nel corso delle ordinarie mansioni cui il lavoratore era addetto. Al riguardo, la circostanza che il lavoratore avesse imprudentemente, o in modo negligente, oltrepassato il cancelletto di protezione della zona di operatività dei rulli (al fine di procedere alla pulizia della macchina), non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro, dovendo ritenersi ricompreso, entro l’ambito delle responsabilità di quest’ultimo, l’obbligo di prevenire anche l’ipotesi di una condotta imprudente o negligente del lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle prevedibili evenienze riconducibili all’ordinario sviluppo delle lavorazioni oggetto d’esame. Al riguardo, del tutto correttamente i giudici del merito hanno evidenziato (sulla base di una corretta interpretazione degli elementi testimoniali utilizzati e richiamati in motivazione) la grave negligenza del datore di lavoro nel non impedire la persistente consuetudine dei lavoratori di oltrepassare il predetto cancelletto di protezione al fine di procedere alla pulizia della macchina, a nulla rilevando le eventuali incertezze istruttorie circa l’effettiva carente conoscenza di tale consuetudine da parte del datore di lavoro; carenza eventualmente espressiva di un’omessa o insufficiente opera di vigilanza sulle modalità di svolgimento delle attività all’interno dell’impresa e di una negligente sorveglianza sulla relativa sicurezza.” (Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 7818/15 del 5 febbraio 2015, depositata il 20 febbraio 2015).

Come si può agevolmente constatare la Corte di Cassazione utilizza in modo rilevante la motivazione della sentenza d’appello.

Valgono nei confronti del Giudice di legittimità le critiche svolte in relazione alla sentenza di secondo grado, critiche rimaste senza risposta sul piano tecnico. ■

